

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

TRIBUNALE DI ROMA

in funzione di Giudice del Lavoro

*Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione per pubblici
proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.*

ALONZI MARCO, nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.:
[REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura in calce
dall'avv. Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T* con cui elettivamente
domicilia come in indirizzo telematico così come espressamente designati
nell'atto di conferimento del mandato alla società "*B&Z Società tra
Avvocati s.r.l.*", sede legale Via Siracusa, 5 - 03036–Isola del Liri (FR), C.F. e
Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email:
societabzavvocati@gmail.com, iscritta al CCIAA Frosinone Numero
REA FR – 194494, Capitale sociale euro 10.000,00, con cui elettivamente
domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere
le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo
di posta elettronica pec:

avv.paolozinzi@pecavvovaticassino.it

contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito c.f. 80185250588**, Viale
Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM),

- **Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Roma**, entrambi
domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché nei confronti di tutti gli altri soggetti controinteressati individuati
come tutti coloro che sono inseriti, quale personale Ata, nelle medesime

graduatorie di parte ricorrente, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e, per quanto occorrer possa, nei confronti di tutti i tutti i docenti inseriti nelle GPS della Provincia di Roma, classe di concorso B003, B012 che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento della domanda della ricorrente per i quali si avanza richiesta di notifica ex art 151 c.p.c. in quanto il Ministero non ha fornito gli indirizzi di residenza dei soggetti interessati.

Premessa in fatto

- 1) Parte ricorrente, a seguito di sentenza favorevole n. 10583/2023 pubbl. il 23/11/2023 RG n. 35104/2022 resa da Codesto ill.mo Tribunale, si è costituito nel ricorso in appello pendente dinanzi la Corte d'Appello di Roma promosso dal MIM al fine di sentir rigettare l'appello incardinato dall'Amministrazione**
 - 2) La Corte D'appello di Roma ha così statuito "DISPOSITIVO letto l'art. 354 cpc, rimette le parti dinanzi al giudice di primo grado;"**
 - 3) La corte d'Appello pertanto ha provveduto a rimettere la causa dinanzi al giudice di prime cure al fine di decidere nuovamente sulla questione oggetto del presente giudizio, previa integrazione del contraddittorio;**
 - 4) Nel giudizio di primo grado parte ricorrente così deduceva:**
"In fatto.
-
- 1) Parte ricorrente è docente precario presso il Ministero dell'Istruzione inserito nelle graduatorie GPS della Provincia di Roma;*
 - 2) E' in possesso di diploma di scuola superiore conseguito in data 18.07.1986*

- presso l'Istituto Tecnico "Nicolucci" di Isola del Liri che costituisce titolo di accesso per le relative graduatorie B003, B012;*
- 3) Il prof. Alonzi ha espletato il servizio di leva militare obbligatorio dal 28.04.1987 al 08.05.1988;*
 - 4) Il ricorrente ha presentato domanda di inserimento in terza fascia delle G.I. ed in seconda fascia delle GPS, in quanto il Ministero convenuto, mediante l'Ordinanza Ministeriale 112/2022 ed i successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali di aggiornamento delle graduatorie non ha consentito l'attribuzione del punteggio per il servizio di leva militare (cfr. doc. allegati);*
 - 5) Le graduatorie, anche in ragione di nuovi inserimenti in seconda fascia che sono stati adottati in occasione dell'aggiornamento semestrale delle stesse determinano l'impossibilità della stessa di prestare servizio qualora dovesse permanere nella terza fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto;*
 - 6) Il punteggio attribuito a parte ricorrente non tiene conto del punteggio allo stesso spettante per l'espletamento del servizio militare di leva;*
 - 7) Il punteggio attribuito dalla scuola capofila non prevede l'attribuzione di 12 punti per il servizio di leva militare obbligatorio (cfr. graduatorie allegate);*
 - 8) Il ricorrente, in ragione della corretta valutazione del servizio di leva obbligatorio avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 12 punti;*
 - 9) Per tale ragione, il punteggio attribuito dal Ministero resistente è così determinato: Classe di concorso B003 Titolo di accesso 16.00 Ulteriori titoli valutabili 11.00 Titoli di servizio 15.00 Punti totale 42.00 Classe di concorso B012 Titolo di accesso 16.00 Ulteriori titoli valutabili 11.00 Titoli di servizio 30.00 Punti totale 57.00 —*
 - 10) Il punteggio cui il ricorrente ha diritto è il seguente:
Classe di concorso B003 Titolo di accesso 16.00*

Ulteriori titoli valutabili 11.00

Leva militare 12.00

Titoli di servizio 15.00

Punti totale 54.00

Posizione spettante in graduatoria classe B003 in caso di valutazione del servizio di leva militare: posizione 230 dopo di SAEDARO ALESSANDRO punt. 54.50 (posizione 229) e al posto di AQUILA DARIO punt. 54.00 (posizione 230).

Classe di concorso B012

Titolo di accesso 16.00

Ulteriori titoli valutabili 11.00

Leva militare 12.00

Titoli di servizio 30.00

Punti totale 69.00

Posizione spettante in graduatoria classe B012 in caso di valutazione del servizio di leva militare: posizione 69 dopo di VOLPE GIUSEPPE punt. 70.00 e al posto di DEL SOZZO ANTONELLA punt. 69.00

9) Il ricorrente ha diritto all'integrazione del punteggio con ulteriori punti 12. Nonostante il chiaro dettato regolamentare parte ricorrente si è trovata nella oggettiva impossibilità di presentare la domanda di aggiornamento della finestra semestrale in quanto l'Amministrazione resistente non ha riaperto le procedure di aggiornamento. Dunque, per causa imputabile al Miur, parte ricorrente si è trovata impossibilitata a presentare una valida domanda di inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali (GPS) e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, quelle riservate ai docenti abilitati.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce il ricorrente in giudizio le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

Illegittimità del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva sia valutabile soltanto qualora espletato in costanza di nomina. Violazione della normativa primaria. Diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento.

Sussiste il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del servizio prestato durante il periodo di leva ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di terza fascia della Provincia ove risulta inserito.

Occorre premettere una breve ricostruzione normativa della vicenda.

Il Decreto Ministeriale n. 64 del 28.07.2004 relativo al regolamento per l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto e di Circolo, prescrive quanto segue: "Art. 9 -Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al Regolamento e relative note in calce.

I servizi prestati in qualità di "assistente di lingua", sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia.

Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici."

L'allegato A al Dm 64/2004 statuisce che "il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico".

Con l'emanazione della Legge n. 266 del 23.08.2004, il legislatore ha abolito

il servizio di leva obbligatorio, rendendolo volontario a decorrere del 01.01.2005.

All'esito di tale modificazione normativa, il Ministero dell'Istruzione modificò il regolamento per l'aggiornamento della G.I.

Segnatamente, il D.M. 131/2007 introdusse il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in "costanza di nomina".

Successivamente, l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 oggi impugnata, all'art. 15, punto 6, stabilisce che "Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.." Le affermazione sono state riproposte anche nei successivi decreti di aggiornamento delle Graduatorie. Il Dm impugnato ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali, sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994, che così espressamente prevede: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti." La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 12 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina. Per tale ragione, l'articolo 15, comma 6 dell'O.M. 112/2022 nella parte in cui stabilisce che "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina" e le successive disposizioni regolamentari contrastanti, devono ritenersi totalmente illegittimi nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva ed i servizi sostituiti assimilati per legge siano valutabili solo in costanza di nomina. Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma

primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata. Nel caso di specie, rimane da accertare l'ultimo elemento fondante l'accento trazione del ricorso in esame e cioè la valutabilità del servizio militare può essere gettata soltanto dal previo conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento. Nel caso in esame, sussiste anche tale ulteriore requisito e la domanda del va accolta. Infatti il ricorrente ha prestato il servizio militare dopo il conseguimento del diploma di maturità. La norma che interessa è l'art. 485, comma 7 del D. Lgs 297/1994 a mente del quale: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". Il presupposto applicativo della norma è lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso all'insegnamento. Il servizio militare è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio. La norma pertanto si applica al ricorrente. Nel disposto normativo di cui all'art. 297/1994 non è stato volutamente indicato un parametro di valutabilità del servizio militare. E' palese, dunque, che il legislatore abbia voluto garantire a tutti coloro che hanno prestato il servizio di leva obbligatorio in favore dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionale di elevato valore morale e sociale. Pertanto, la disposizione dell'Ordinanza Ministeriale 112/2022 contrastante con la norma primaria di cui all'art. 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994 va disapplicata in quanto il legislatore non ha voluto codificare e dettagliare quale tipologia di servizio militare sia riconoscibile e quale no. Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit! Sul punto, non può esservi dubbio. In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, si richiamano plurime decisioni del giudice amministrativo che ha ritenuto applicabile la norma nella formulazione letterale. Sul punto si richiama, tra le altre, la sentenza del T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 19/02/2010, n. 2515: "Ai sensi dell'art. 485 comma 7 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio

indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui dispone (art. 3 comma 5) che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina". In primis, si richiama il testo di cui all'art. 12 delle Preleggi statuisce: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo...". La norma è chiara: l'art. 485 del D.Lgs 297/1994 afferma che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti." La norma è chiara, circostanziata e non tollera interpretazioni additive!!! E' necessario premettere che la materia è stata più volte oggetto di pronunce della Giurisprudenza Amministrativa oltreché dei Tribunali del Lavoro. La mancata precisazione della valutabilità di quali servizi non è, certamente, casuale. Infatti, la normativa si pone in perfetto coordinamento ed in puntuale applicazione del disposto dell'art. 52 della Costituzione a norma del quale: 'l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino', da intendersi come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo"(Cass. civ. sez lav. 1 settembre 1997 n. 8279). Nel caso di specie, la corretta applicazione della normativa è quella indicata dal ricorrente con la consequenziale disapplicazione dell'o.m. 60/2020. Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018:"...La normativa di cui all'art. 485 del D.Lgs 597/1994, infatti, non pone "alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e si inserisce, comunque, in un contesto normativo, oltre che costituzionalmente fondato, volto ad evitare che il servizio

militare obbligatorio (come era antecedente alla riforma legislativa n. 226 del 2004), potesse pregiudicare l'attività lavorativa del docente, necessariamente impedita o ritardata dal periodo di leva, almeno per le ipotesi in cui l'interessato avesse già conseguito il titolo di studio necessario per l'insegnamento. Né osta a siffatta ricostruzione, la disposizione dell'art. 2050, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, a norma del quale: 'ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza del rapporto di lavoro. Si tratta, infatti, di una norma di portata generale che, come invero risulta dal tenore letterale della stessa, si applica ai soli concorsi pubblici e non anche per l'attribuzione del punteggio in una graduatoria a scorrimento nella quale non viene in essere alcuna procedura concorsuale in senso stretto. Ne discende che il diritto del ricorrente, che determina la disapplicazione del D.M. 353 del 22.05.2014 nella parte d'interesse (e per gli stessi motivi del successivo D.M. 374 dell'1.06.2017 che, come detto, riconosce il servizio di leva per gli iscritti in II Fa. solo se prestato in costanza di servizio), trova il suo fondamento sia nella legge n. 282 del 1969 recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, sia nella successiva legge 24 dicembre 1986 n. 958 laddove all'art. 20 si stabilisce, analogamente, che 'il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblici'' (Cfr. Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018) Il quadro normativo in vigore (in quanto non abrogato), che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 12 punti per l'espletamento del

servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina. Per tale ragione l'articolo 15, comma 6 dell'O.M. 112/2022 stabilisce che: "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina" e le successive disposizioni regolamentari contrastanti, devono ritenersi totalmente illegittimi nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva ed i servizi sostituiti assimilati per legge siano valutabili solo in costanza di nomina. Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata. Sussiste poi l'ulteriore requisito costituito dall'acquisizione del titolo di studio utile per l'inserimento in graduatoria prima dell'espletamento del servizio militare. Il titolo è stato conseguito nell'as. 1985/1986 il servizio militare è stato espletato nel periodo dal 28.04.1987 al 08.05.1988. La norma di cui all'ordinanza ministeriale 112/2022 che limita il riconoscimento del servizio militare solo a quello di leva obbligatorio prestato in costanza di nomina non può che essere disapplicata anche in ragione della palese disparità di trattamento che genera, in violazione dell'art. 3 Costituzione Infatti, si sono venute a creare due tipologie di docenti: a) coloro inseriti in graduatoria prima del 2007, beneficiano del riconoscimento del punteggio servizio militare anche conseguito non in costanza di nomina; b) coloro che sono inseriti in graduatoria dopo il 2007, non beneficiano del riconoscimento. Infatti, il D.M. 64 del 28/07/2004 aveva previsto, all'allegato A – Tabella di Valutazione dei Titoli il riconoscimento del servizio di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo valido di accesso all'insegnamento; - rispetto all'Ordinanza Ministeriale 112/2022 che prescrive la valutabilità del servizio di leva solo in costanza di nomina - conseguentemente a causa dei due decreti ministeriali (2004 e 2007) il Miur ha trattato la stessa categoria di docenti che hanno ottenuto un diverso trattamento consistente nel primo caso nel

riconoscimento del servizio militare di leva prestato NON IN COSTANZA DI NOMINA (iscritti in graduatoria fino al 2007), e nel secondo caso nella totale negazione di detto riconoscimento prestato NON IN COSTANZA DI NOMINA(iscritti in graduatoria dopo il 2007). Sussiste pertanto una palese violazione dei principi costituzionali di accesso al pubblico impiego e di disparità di trattamento di cui agli artt. 97 e 3 Costituzione che giustificano la disapplicazione della norma ministeriale, non solo perché in contrasto con la normativa primaria, ma anche in quanto discriminante rispetto alla identica situazione giuridica tutelata, la valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina. Sussiste nel caso in esame un ulteriore profilo di disparità di trattamento. Infatti, la valutazione del servizio militare prestato solo in costanza di nomina determina che il ricorrente è trattato in maniera discriminatoria rispetto a chi: a) per motivi del tutto casuali e non attinenti alla volontà di alcuno, si sia trovato a svolgere il servizio militare in costanza di nomina; b) si fosse trovato nella condizione di essere esonerato dal servizio militare (per condizioni di sesso o per condizioni fisiche): tali soggetti sarebbero, certamente avvantaggiati in quanto tali soggetti avrebbero potuto accedere alle graduatorie prima del ricorrente e prestare servizio con conseguente accumulo di punteggio. Risulterebbero violati gli artt. 3, 97 e 52 della Costituzione.

Tribunale di Alba, sentenza del 19.06.2013 n. 49: "...l'assolvimento degli obblighi di leva verrebbe pertanto a costituire un ostacolo alla carriera determinandosi in tal modo la violazione anche del precetto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui l'adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino; appare quindi del tutto condivisibile la considerazione, già espressa in numerose pronunce dei giudici sia ordinari che amministrativi, secondo cui il presupposto per il riconoscimento del servizio militare ai fini della formazione delle graduatorie scolastiche è che esso sia stato effettuato dopo il

conseguimento del titolo necessario per l'insegnamento - atteso che la sua valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio – a prescindere dalla circostanza che sia stata prestato o meno in costanza di nomina.....”

Pacifica la giurisprudenza di merito e amministrativa.

Tribunale di Arezzo sentenza 275/2013: *“Al riguardo appaiono condivisibili le numerose pronunce dei giudici amministrativi che si sono occupate della questione e che hanno in sostanza elaborato i seguenti principi:*

a) il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 d.lgs 297/1994 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione di ogni ordine e grado), dal momento che la norma di cui trattasi ne prevede la validità a tutti gli effetti, senza distinzioni legate al tipo di servizio svolto;

b) la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo...”

La sentenza del Tribunale di Arezzo è passata in giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso statuita dalla Corte d'Appello di Firenze.

Tribunale di Salluzzo, sentenza del 12.09.2012: *“Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo, in quanto logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.*

Né ciò comporterebbe, a sua volta, una ingiustificabile disparità di trattamento tra il personale precario di sesso maschile (per il quale era previsto il servizio militare obbligatorio, con possibilità di acquisire punteggio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria) e quello di sesso femminile (il quale, invece,

essendo escluso dall'adempimento del servizio di leva non avrebbe potuto avvantaggiarsi dello stesso incremento di punteggio), trattandosi di situazioni personali diverse, volute dal legislatore, che ha ritenuto opportuno escludere le donne dal servizio di leva obbligatorio, che determina, sotto il profilo esaminato, una inevitabile diversità di trattamento complessivo, che non può dunque ritenersi non giustificato; ciò anche in relazione al fatto che la valutabilità del servizio militare ai fini del punteggio utile all'inserimento nella graduatoria in discorso deve ritenersi, come detto, non estesa a tutti, ma limitata a coloro che abbiano effettuato il servizio di leva dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile all'accesso dell'insegnamento, ossia a coloro che, trovandosi nelle obiettive condizioni per potere accedere all'insegnamento, al pari delle loro colleghe donne aventi titolo, potrebbero avervi dovuto rinunciare a causa dell'obiettiva impossibilità derivante dall'essere a quel tempo sotto le armi, fatto che determinerebbe per essi uno doppio e realmente ingiustificabile svantaggio, ossia quello di dovere rinunciare agli incarichi di insegnamento a causa dell'adempimento dell'obbligo di leva, già imposto dallo Stato ai soli cittadini maschi maggiorenni, e quello di vedersi superati in graduatoria da colleghe di pari concorso (o da colleghi per qualunque causa esonerati dal servizio di leva) che, non avendo alcun obbligo militare da adempiere, ricevessero incarichi di insegnamento, avvantaggiandosi del relativo punteggio.

Né l'assenza di specifici riferimenti al servizio militare nella L. 124/1999 e nella L. 143/2004 (di conversione del D.L. 97/2004), potrebbe far concludere per la sua non valutabilità, attesa la cogenza del disposto dell'art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994, che nessuna norma di legge posteriore, nemmeno il D.Lgs. n. 66/10, risulta avere abrogato.

Il fatto che dette leggi non si occupino di disciplinare specificamente la materia dei presupposti di valutabilità del servizio militare non costituisce, infatti,

indice di una volontà legislativa di escluderla in caso di servizio prestato non in costanza di nomina, quanto, piuttosto, indice della sostanziale inutilità e ripetitività di un intervento normativo in tale settore, esistendo già una disciplina di carattere generale - quella appunto detta dall'art. 485 del D.Lgs n. 297/94 - tutt'ora in vigore, che ha sancito, come detto, la piena valutabilità, sia ai fini della carriera che, nei limiti sopra tratteggiati, della formazione delle graduatorie scolastiche."

Tribunale di Monza, sent. 812/2013: *"...norma generale che non può derogare alla legge speciale, rappresentata dal T.U. sulla scuola (D. Lgs 297/1994), il cui art. 485, comma 7, statuisce espressamente che il servizio militare di leva "è valido a tutti gli effetti"*.

Proprio l'esistenza di siffatta norma, speciale per il settore in questione, comporta l'illegittimità dell'art. 2, comma 5, del D.M. n. 44/2001 che, discostandosi dal chiaro disposto della fonte primaria costituita dal D.Lgs 297/1994, ha limitato la valenza del servizio militare di leva con l'aggiunta del requisito dello svolgimento in costanza di servizio.

La portata generale della norma primaria (priva di limitazioni di sorta), induce poi a ritenere che il riconoscimento del servizio militare debba essere applicato anche alle graduatorie di accesso all'insegnamento, onde evitare che chi abbia assolto ad un obbligo si trovi poi svantaggiato nelle procedure selettive." (tra le altre Tribunale di Agrigento Sentenza del 27.05.2014, Tribunale di Alba sentenza del 16.06.2013, Corte d'Appello di Bologna 2016, Tribunale di Messina sentenza del 05.07.2018)

Anche la giurisprudenza amministrativa e ordinaria è cristallina sul punto:

Tar Lazio, sentenza 6421/2008: "La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la

nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. Di qui l'illegittimità del Decreto Direttoriale del 31-03-2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Nel caso di specie deve dunque concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.”(cfr. anche Consiglio di Stato sent. 4343/2015).

Consiglio di Stato, sez. VI, 18/09/2015, n. 4343: “La valutabilità del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva, sancita dall'art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”) è condizionata dal fatto che il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie ad esaurimento che non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento.”

Tribunale Lanciano, sez. lav., 19/11/2012, n. 644: “Il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo alla instaurazione del rapporto di servizio.”

T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 23/12/2010, n. 38564: “Nelle graduatorie scolastiche il servizio militare deve essere sempre valutato, ancorché non prestato in costanza di nomina ma pur sempre dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento; va pertanto dichiarato illegittimo il

decreto ministeriale (nella specie tabella valutativa annessa al d.m. Pubblica Istruzione n. 27 del 15 marzo 2007) che stabilisce la non valutabilità del punteggio già previsto per lo svolgimento del servizio militare.”

T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VIII, 02/07/2010, n. 16560: “La portata generale del comma 7 dell’art. 485, d.lg. n. 297 del 1994 - che non è connotata da delimitazioni di sorta - comporta che il riconoscimento del servizio militare debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. Ne consegue l’illegittimità del decreto direttoriale del 31 marzo 2005 nella parte in cui, all’art. 3 comma 7, prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Uguali considerazioni possono essere svolte nei riguardi del d.m. 8 aprile 2009 n. 42, nella parte in cui dispone, all’art. 3 comma 5, che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”.

T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 19/02/2010, n. 2515: “Ai sensi dell’art. 485 comma 7 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, il servizio militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l’accesso all’insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell’8 aprile 2009 nella parte in cui dispone (art. 3 comma 5) che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater Sent., 08/07/2008, n. 6421: “Il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n.982) ai sensi dell’art. 485, co.7, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di

istruzione e scuole di ogni ordine e grado). Infatti, la predetta norma, in via generale, prevede testualmente che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

Consiglio di Stato, sez. VI, 23/12/2010, n. 9335: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono stati espressamente presi in considerazione dal d.m. del Ministero della pubblica Istruzione 25 maggio 2000 n. 201 – avente ad oggetto “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della l. 3 maggio 1999 n. 124” – come “servizi di insegnamento, purché prestato dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo”. Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio sancito dall’art. 52 comma 2, secondo periodo, cost., in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell’accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizza quindi a partire dall’acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui resta condizionato l’espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi.”

Si veda l’ulteriore giurisprudenza allegata nonché la recentissima sentenza del Tribunale di Roma n. 666 del 22019 pubbl. il 04/07/2019 e Trib. Cassino 14 gen. 2021, n. 37, Trib. La Spezia Sentenza n. 39/2021 del 28/01/2021.

Si veda l’ulteriore giurisprudenza allegata nonché la recentissima sentenza del Tribunale di Roma n. 666 del 22019 pubbl. il 04/07/2019.

Tutto ciò premesso, Alonzi Marco come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, ricorre all’Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Roma affinché emanati i provvedimenti di rito e fissata l’udienza di discussione, voglia accogliere nei

confronti, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza Ministeriale 112/2022 segnatamente dell'art. 15, comma 6 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove il ricorrente è attualmente inserito nelle Graduatorie provinciali e segnatamente B003, B012, per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie provinciali ove il ricorrente risulta effettivamente inserito per la classe di concorso B003, B012; e l'odierno provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire al ricorrente ulteriori 12 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio di complessivi 54.00 punti per la classe di concorso B003 69.00 punti per la classe di concorso B012 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente attribuire il suddetto punteggio al ricorrente, nell'ambito delle predette graduatorie e segnatamente complessivi 54.00 punti per la classe di concorso B003, 69.00 punti per la classe di concorso B012 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Con espressa riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

In via istruttoria.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Chiede di essere ammesso a provare per interpellato e all'esito per testi, le circostanze tutte di cui alla premessa in fatto qui da intendersi per integralmente riportate emendate da ogni valutazione e giudizio e precedute dall'inciso vero che.

Testi riservati da indicare nel prefigendo termine

Avanza richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in difetto di comunicazione dei documenti richiesti con nota pec allegata sub. 8

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1. Ordinanza n. 112 del 06.05.2022;*
- 2. Copia titolo di accesso alla graduatoria del ricorrente;*
- 3. Copia servizio militare;*
- 4. Copia Graduatorie Gps;*
- 5. Diffida e richiesta accesso atti;*
- 6. Giurisprudenza;*
- 7. Sentenza Cassazione 5679/2020;*
- 8. Esenzione contributo unificato;*
- 9. Procura alle liti.*

Isola del Liri, 10.11.2022

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 35.240,04.

Avv. Paolo Zinzi

Con sentenza del Tribunale di Roma n. 10583/2023 pubbl. il 23/11/2023 RG n. 35104/2022 è stato accolto il ricorso presentato dal sig. Alonzi con sentenza del seguente tenore *“P.Q.M. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente, previa disapplicazione di ogni provvedimento ostativo, all’attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso ove il ricorrente è attualmente inserito nelle Graduatorie provinciali e, segnatamente, 54.00 punti per la classe di concorso B003 e 69.00 punti per quella B012...”*

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tuttavia ha impugnato tale statuizione dinanzi la corte d’Appello di Milano adducendo i seguenti motivi in diritto **“-“1. -“1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2050, comma 1, D. Lgs. n. 66/2010.**

Come correttamente rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5679/2020–richiamata erroneamente dal Giudice di prime cure a fondamento della propria decisione, in quanto, in realtà, favorevole all’Amministrazione odierna ricorrente - “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, (...) in ogni settore ed anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 co 1 cit)”.

Dalla statuizione in esame, ne consegue sì l'obbligo per l'Amministrazione di valutare il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, ma tale valutazione può avvenire secondo un certo margine di discrezionalità incontrando la P.A. il solo limite di dover attribuire a coloro che abbiano prestato questo tipo di servizio un punteggio non inferiore a quello previsto per i servizi prestati alle dipendenze della pubblica amministrazione. Nessuna norma prevede, invece, che il punteggio da riconoscere ai soggetti in questione debba essere equiparato a quello di coloro che abbiano prestato il servizio in costanza di nomina; né ciò, del resto, sarebbe possibile, in quanto, diversamente da quanto 18 sostenuto dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, così ragionando, si finirebbe con il violare inammissibilmente l'art. 2050, comma 1, cit., il quale, com'è noto, dispone inequivocabilmente che: "I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Appare evidente, da quanto sopra esposto, la correttezza dell'operato dell'Amministrazione odierna appellante, la quale, coerentemente con quanto disposto dal legislatore, con il citato art. 2050, comma 1, nonché dal giudice di legittimità, con la pronuncia sopra richiamata, ha condivisibilmente riconosciuto alla controparte un punteggio di 0,60 in luogo di 6 punti annui. 0,60 è, infatti, proprio il punteggio previsto per coloro che prestino servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione..".

La corte d'Appello di Roma con sentenza n. 2425/2024 pubbl. il 21/06/2024 RG n. 357/2024 ha sancito la rimessione al giudice di prime cure per mancanza di integrità del contraddittorio in primo grado, così statuendo: "letto l'art. 354 cpc,

rimette le parti dinanzi al giudice di primo grado;”

Ciò premesso, con il presente atto di riassunzione si ribadiscono le richieste già formulate nel ricorso di primo grado e per come ribadito nella comparsa di costituzione in appello e pertanto

ricorre

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Roma affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

In via principale,

per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza Ministeriale 112/2022 segnatamente dell'art. 15, comma 6 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove il ricorrente è attualmente inserito nelle Graduatorie provinciali e segnatamente B003, B012, per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie provinciali ove il ricorrente risulta effettivamente inserito per la classe di concorso B003,B012; e/o di ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire al ricorrente ulteriori 12 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio di

complessivi 54.00 punti per la classe di concorso B003 69.00 punti per la classe di concorso B012 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente attribuire il suddetto punteggio al ricorrente, nell'ambito delle predette graduatorie e segnatamente complessivi 54.00punti per la classe di concorso B003, 69.00 punti per la classe di concorso B012 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Con espressa riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* dal ricorrente.

In via istruttoria.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Chiede di essere ammesso a provare per interpello e all'esito per testi, le circostanze tutte di cui alla premessa in fatto qui da intendersi per integralmente riportate emendate da ogni valutazione e giudizio e precedute dall'inciso vero che.

Testi riservati da indicare nel prefigendo termine

Avanza richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati identificabili in tutti i soggetti inseriti nelle medesime graduatorie della provincia di Roma c.d.c. B003, B012 .

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Ordinanza n. 112del 06.05.2022;
2. Copia titolo di accesso alla graduatoriadelricorrente;
3. Copia servizio militare;

4. Copia Graduatorie Gps;
5. Diffida e richiesta accesso atti;
6. Giurisprudenza;
7. Sentenza Cassazione 5679/2020;
8. Procura alle liti.;
9. sentenza di primo grado Tribunale di Roma;
10. sentenza Corte d'appello di Roma;
11. Ricorso di primo grado dinanzi tribunale di Roma.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e quantificabile in euro 259,00.

Isola del Liri, Roma – 10/09/2024

Avv. Paolo Zinzi

Avv. Antonio Rosario Bongarozzone

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151

C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, rilevato altresì che il Miur e gli Uffici territoriali non hanno riscontrato la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

-**Ufficio Scolastico Provinciale di Roma**, nei rispettivi siti web individuati. Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque,

secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

- **Ufficio Scolastico Provinciale Roma**, nei rispettivi siti web individuati.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, comunque richiesta mediante nota pec di accesso agli atti allegata in uno al presente ricorso e non riscontrata, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria. Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale. Con osservanza,

Isola del Liri, Roma, 10/09/2024

Avv. Paolo Zinzi